



Città di Lecce

***Regolamento per la Definizione Agevolata
della TOSAP e ICIAP***

(Art. 13, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art.24, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

***Approvato con deliberazione consiliare
n. 2 del 20 febbraio 2012***

COMUNE DI LECCE
*Regolamento per la Definizione Agevolata
della TOSAP e ICIAP*

(Art. 13, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art.24, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

Allegato alla deliberazione consiliare n. 2 del **20 febbraio 2012**

* * *

CAPO I

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, redatto in esecuzione dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art.24 comma 5 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, disciplina la definizione agevolata di quanto in appresso:

- a) definizione agevolata delle violazioni tributarie commesse sino al 31 dicembre **2011** in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

CAPO II

Articolo 2

Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di TOSAP

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31 **dicembre** 2011, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nel rispetto dei termini stabiliti, ovvero hanno presentato una denuncia in ritardo o con dati infedeli, incompleti o inesatti incidenti sull'ammontare del tributo, ed abbiano omesso in tutto o in parte il versamento della tassa dovuta, possono definire le violazioni tributarie commesse sino al 31 dicembre **2011**, relative a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento, presentando le denunce omesse o regolarizzando quelle infedeli e versando la tassa dovuta o la differenza di tassa dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria.

2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti, possono definire gli omessi o insufficienti pagamenti dovuti sino al 31 **dicembre** 2011 e relativi a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento o la liquidazione, versando l'imposta dovuta o la differenza d'imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria.

Articolo 3

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP

1. Gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche riferiti a violazioni commesse sino al 31 **dicembre** 2011, indipendentemente dal fatto che siano divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute, anche in maniera residua, a titolo di imposta ed interessi, purchè non iscritte in ruoli già resi esecutivi alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie tributarie riguardanti la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, pendenti in ogni stato e grado, compresi i giudizi pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione nonché quelli presentati in via amministrativa, per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite con il versamento del:

- 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione comunale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione dell'istanza di definizione;
- 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- 30 per cento del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. in presenza di ricorsi accolti parzialmente, le percentuali di cui al comma precedente, si applicano sulla rispettiva quota di soccombenza;

3. Il valore della lite include le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi calcolati alla data della pubblicazione del presente regolamento.

4. il termine di sospensione, di cui al secondo comma art. 13 della legge 289 del 2002, dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, è fissato alla data del **31 luglio 2012**, detto termine sarà comunicato a cura della Concessionaria del servizio agli organi giurisdizionali interessati.

5. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto dispositivo oggetto della controversia nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione. La parte che ha presentato l'istanza di definizione e la Concessionaria per la TOSAP, presentano al giudice competente la richiesta di sospensione del giudizio oggetto dell'atto di definizione agevolata. Ove il giudizio da definire sia già posto in trattazione, la parte che intende fruire della definizione della lite pendente potrà richiedere la sospensione dello stesso dichiarando di volersi avvalere della disposizione di cui al presente articolo. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, la Concessionaria per la TOSAP, comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Articolo 5

Definizione agevolata dei carichi a ruolo pregressi

1. I ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre **2011**, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere definiti con il versamento di quanto richiesto a titolo di imposta o tassa e degli interessi risultanti dalla cartella di pagamento, senza corresponsione degli interessi di mora. Restano comunque dovute le somme relative alle spese sostenute per la procedura esecutiva che il concessionario abbia eventualmente **avviato**.
2. A tal fine il Concessionario della riscossione **potrà inviare** ai debitori un invito ad estinguere il debito nei termini previsti dal successivo art. 8 e con le modalità che il concessionario riterrà di adottare, con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di imposta o tassa, interessi e spese. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra concessionario e Comune.
3. Il Concessionario della riscossione presenterà mensilmente all'ente emittente del ruolo il rendiconto comprendente per ciascun ruolo affidatogli in riscossione i seguenti dati:
 - i carichi iniziali a ruolo con l'indicazione del debito di imposta o tassa, delle sanzioni e degli interessi;
 - l'ammontare delle somme incassate a titolo di imposta o tassa, interessi, spese esecutive e il valore delle partite estinte;
 - le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
 - i relativi riversamenti;
 - i carichi residui da riscuotere.

Articolo 6

Istanza di ammissione alla definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5 avviene mediante la presentazione, entro **novanta** giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, di apposita istanza redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Tributi del Comune o in subordine presso la concessionaria ove prevista, con espressa indicazione della tipologia di definizione a cui si accede e corredata della eventuale dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso senza busta, sempre indirizzata al Comune di Lecce o in subordine alla concessionaria ove prevista, nel qual caso farà fede la data di spedizione.
3. La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dall'attestazione di pagamento in originale comprovante la corresponsione dell'importo previsto per la specifica definizione.

Articolo 7

Modalità di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata

1. Le somme dovute per la definizione agevolata di cui ai precedenti artt. 2,3,4 e 5, devono essere versate con le seguenti modalità:

- a) per la definizione in materia di Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche inerente i mercati, con versamento sul c/c postale nr. 43958347 intestato alla Concessionaria del tributo del Comune di Lecce, con l'indicazione del tipo di definizione agevolata;
 - b) per la definizione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche inerenti fattispecie diverse dai mercati, con versamento sul c/c nr. 46916748 intestato alla Concessionaria del tributo del Comune di Lecce, con l'indicazione del tipo di definizione agevolata.
2. Le somme dovute per la definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi di cui al precedente art. 5, devono essere versate con le modalità previste dal Concessionario della Riscossione e nei termini previsti dal successivo art. 8.

Articolo 8

Rateizzazione degli importi dovuti

1. Il contribuente ha facoltà di rateizzare il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Lecce, precisamente:

- fino a € 250,00	fino ad un massimo di	3 rate mensili
- da € 250,01 a € 5.000,00	fino ad un massimo di	24 rate mensili
- oltre € 5.000,01	fino ad un massimo di	48 rate mensili

2. La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e contestualmente alla medesima.
3. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.
4. In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, salvo le ipotesi di rigetto di cui al successivo art. 9. Le rate non versate sono rimosse coattivamente tramite ruolo, con la maggiorazione del 30 per cento.
5. il numero delle rate prescelte deve essere indicato nell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 9

Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Ove non si ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, devono darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato ai sensi di legge o con raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente art.7, trascorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.
2. Entro i termini di cui al precedente comma il Comune di Lecce o in subordine la concessionaria ove prevista, può richiedere documenti e/o informazioni eventualmente necessari all'ulteriore corso del procedimento. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al precedente comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste l'istanza di condono si intenderà rigettata.

Articolo 10

Sgravio di somme iscritte a ruolo

1. Sulla base delle istanze di definizione agevolata prodotte ai sensi del precedente articolo 5, entro due mesi dalla scadenza del termine per l'adesione, il Comune di Lecce dispone la sospensione cautelativa delle somme iscritte a ruolo.

CAPO III

SOPPRESSO

Articolo 11

SOPPRESSO

Articolo 12

SOPPRESSO

Articolo 13

SOPPRESSO

Articolo 14

SOPPRESSO

CAPO IV

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. In tutti i casi di definizione agevolata previsti dal presente regolamento non possono essere restituite le somme già versate, a qualunque titolo, antecedentemente alla presentazione dell'istanza e inerenti i procedimenti per i quali viene chiesta la definizione agevolata. Saranno, invece, trattenute a titolo di acconto su quanto dovuto, le somme versate con riferimento all'istanza di definizione presentata, qualora essa non dovesse essere accolta.
2. tutti i procedimenti amministrativi in corso alla data di approvazione del presente regolamento, sono sospesi fino alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di definizione agevolata di cui al presente regolamento. Tutti i procedimenti amministrativi trovano esecuzione anche in corso di definizione agevolata solo se i pagamenti delle rate risultano regolari
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. Copia del presente è trasmessa alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale, alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Direzione Regionale delle Entrate.
5. Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e con la contestuale dichiarazione di immediata eseguibilità.

INDICE

CAPO I

Art. 1 Ambito di applicazione

CAPO II

- Art. 2 Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di TOSAP
- Art. 3 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP
- Art. 4 Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 5 Definizione agevolata dei carichi a ruolo pregressi
- Art. 6 Istanza di ammissione alla definizione agevolata
- Art. 7 Modalità di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata
- Art. 8 Rateizzazione degli importi dovuti.
- Art. 9 Rigetto delle domande di definizione agevolata
- Art. 10 Sgravio di somme iscritte a ruolo

CAPO III - *Soppresso*

- Art. 11 *Soppresso*
- Art. 12 *Soppresso*
- Art. 13 *Soppresso*
- Art. 14 *Soppresso*

CAPO IV

Art. 15 Norme transitorie e finali